

DELIBERAZIONE 24 MARZO 2026

87/2026/R/GAS

**RIDETERMINAZIONE, IN VIA DEFINITIVA, DEI RICAVI DELLE IMPRESE DI
RIGASSIFICAZIONE DEL GNL, PER L'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1379^a riunione del 24 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 22 dicembre 2000, di individuazione dell'ambito della Rete Nazionale di Gasdotti, e successivi aggiornamenti dell'ambito, da ultimo con decreto direttoriale 9 settembre 2025;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);

- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1° aprile 2025, 136/2025/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2025, 293/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 293/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 369/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 369/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2026, 78/2026/R/COM (di seguito: deliberazione 78/2026/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; tali criteri, come modificati con la deliberazione 253/2024/R/GAS, prevedono tra l'altro l'allineamento del trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS;
- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione, il comma 15.4 della RTRG 6PR GNL prevede che, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione, la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi:
 - a) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà similari o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell'Autorità;
 - b) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della rideterminazione definitiva dei ricavi di cui al comma 29.2, rilevante anche per la determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno t , nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, rideterminati considerando (comma 29.2):
 - c) i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - d) la variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;

- e) l'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
- in particolare, il comma 29.4 della RTRG 6PR GNL prevede che i ricavi di riferimento relativi all'anno di presentazione della proposta tariffaria e i corrispettivi *pro forma* di cui al comma 29.2 siano valutati nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria e determinati in via definitiva dall'Autorità in seguito alla disponibilità delle variazioni annuali dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione comuni ai servizi infrastrutturali energetici sottoposti ai criteri ROSS;
 - l'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, istituisce un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno nei livelli tariffari dell'anno $t+2$, prevedendo che il relativo gettito sia anticipato da Cassa ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi nel corso dell'anno $t+1$ e, una volta riscosso dalle imprese di rigassificazione nel corso dell'anno successivo, versato alla Cassa.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* e *ex post*) dei tassi di variazione delle partite inflattive ai fini della rivalutazione dei costi di capitale e dell'aggiornamento dei costi operativi;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha aggiornato il tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando per il servizio di rigassificazione del GNL un WACC pari a 6,2% in luogo del 6,7% in vigore nel 2024;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi; inoltre, con la medesima deliberazione è stato determinato l'Indice di rivalutazione rilevante per l'anno 2025, pari a 1,1%;

- il tasso di variazione *ex post* dell'inflazione rilevata dall'Istat per l'anno 2025, rilevante per l'aggiornamento dei costi operativi 2025, è risultato pari a 1,4% (cfr. deliberazione 78/2026/R/COM).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 253/2024/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. con riferimento ai terminali di Piombino e Ravenna, le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2025;
- con particolare riferimento al terminale di Ravenna, la proposta tariffaria relativa al 2025, primo anno di esercizio del terminale, è stata approvata con la deliberazione 253/2024/R/GAS considerando nei costi operativi riconosciuti il 50% dei costi dei servizi marittimi, e prevedendo, tra l'altro che, ai fini della definizione dei costi operativi ammessi al riconoscimento tariffario del terminale FSRU di Ravenna, in sede di rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025 (ai sensi del comma 29.2 della RTRG 6PR GNL), si tenga conto sia delle evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri sia di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
- con la comunicazione del 5 marzo 2025 (prot. Autorità A/15890 del 6 marzo 2025), la società GNL Italia S.p.A. ha informato l'Autorità dell'avvenuta fusione per incorporazione di GNL Italia S.p.A. in FSRU Italia S.r.l.; la società FSRU Italia S.r.l. è stata successivamente ridenominata Snam Energy Terminals S.r.l. (di seguito: SET S.r.l.).
- in sede di presentazione della proposta tariffaria per l'anno 2026:
 - a) la società SET S.r.l., da ultimo con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42642 del 16 giugno 2025), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Panigaglia;
 - b) la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30230 di pari data), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025;
 - c) la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., da ultimo con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42545 del 16 giugno 2025), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025;
 - d) la società SET S.r.l., da ultimo con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42633 del 16 giugno 2025), ha presentato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Piombino, presentando altresì valori a consuntivo del livello di spesa operativa effettiva per l'anno 2024 sulla base dei dati più aggiornati a disposizione;
 - e) la società SET S.r.l., da ultimo con la comunicazione del 27 giugno 2025 (prot. Autorità A/46480 del 30 giugno 2025), ha presentato la proposta di

rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Ravenna;

- con la deliberazione 293/2025/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per l'anno 2026 per tutti i terminali ad eccezione di Ravenna, l'Autorità ha acquisito le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 presentate dalle imprese di rigassificazione sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo e del valore del WACC aggiornato con la deliberazione 513/2024/R/COM, rimandandone la determinazione in via definitiva in esito alla fissazione *ex post* dei parametri inflattivi comuni per tutti i servizi energetici infrastrutturali soggetti ai criteri ROSS (ai sensi dei commi 29.2 e 29.4 della RTRG 6PR GNL);
- con la deliberazione 369/2025/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione per l'anno 2026 per il terminale di Ravenna, l'Autorità ha anche approvato la proposta di rideterminazione dei ricavi di riferimento 2025 presentata da SET S.r.l. per il terminale FSRU di Ravenna, inclusiva della proposta di riallocazione dei costi dall'attività di rigassificazione a quella di trasporto gas in coerenza con la richiesta di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti avanzata da Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, fatta salva la conclusione positiva dell'*iter* di aggiornamento dell'ambito della Rete Nazionale di gasdotti; tale *iter* si è positivamente concluso con il decreto direttoriale 9 settembre 2025 di aggiornamento della Rete Nazionale di gasdotti;
- con la medesima deliberazione 369/2025/R/GAS l'Autorità ha disposto che, ai fini della determinazione in via definitiva dei ricavi di riferimento 2025 ai sensi del comma 29.4 della RTRG 6PR GNL, la definizione dei costi operativi effettivi rilevanti per l'applicazione del meccanismo di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL, sia subordinata alla presentazione da parte della società di evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri e di specifiche analisi comparative sui costi dei servizi marittimi;
- con le comunicazioni del 9 marzo 2026 (prot. Autorità A/18418 e A/18422 del 10 marzo 2026) integrate con la comunicazione del 16 marzo 2026 (prot. Autorità A/20289 di pari data) in risposta alle richieste degli Uffici inviate il 17 febbraio 2026 (prot. Autorità P/12137 e P/12138 con riferimento ai terminali rispettivamente di Ravenna e Piombino), la società SET S.r.l. ha presentato i valori a consuntivo del livello di spesa operativa effettiva per l'anno 2025 dei terminali FSRU di Piombino e Ravenna sulla base dei dati più aggiornati a disposizione; in particolare:
 - a) per Piombino, il costo operativo effettivo del 2025 risulta pari a 35,9 milioni di €;
 - b) per Ravenna, il costo operativo effettivo del 2025, riferito al solo periodo di operatività del terminale, risulta pari a 32,5 milioni di €, ed è inferiore al costo operativo stimato *ex ante* e riproporzionato sul periodo di operatività del terminale; in particolare, i costi relativi ai servizi marittimi consuntivati risultano sostanzialmente in linea con i costi riconosciuti *ex ante* (pari al 50% delle stime di tali costi inizialmente presentate da SET S.r.l.);

- con specifico riferimento al terminale di Ravenna, SET S.r.l. ha anche presentato una relazione di approfondimento circa le procedure di minimizzazione degli oneri, in cui la società dichiara di essere soggetta alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici in quanto operante in un settore speciale, e descrive la procedura di assegnazione dei contratti sulla base del “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (O EVP) o del “criterio del minor prezzo” per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; la società non ha invece presentato le analisi comparative sui costi legati ai servizi marittimi, sostenendo che, a causa delle specificità sia in termini di assetto morfo-dinamico del porto sia in termini di tipologia operativa e intensità del traffico navale, le tariffe per ciascun servizio applicate a porti differenti non sono direttamente confrontabili, e che, in ogni caso, le modalità operative per l’erogazione dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio, nonché le tariffe applicate sono definite e imposte da specifiche ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Ministero dei Trasporti.

RITENUTO CHE:

- ai sensi del comma 29.4 della RTRG 6PR GNL, sia opportuno determinare in via definitiva i ricavi di riferimento 2025 delle società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e SET S.r.l. con riferimento ai terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna, sulla base delle proposte acquisite dalle imprese in sede di presentazione della proposta tariffaria 2026 e considerando i parametri relativi all’inflazione (consuntivo 2025), pari a 1,4%, e all’Indice di rivalutazione del capitale con base 1=2024, pari a 1,1%, in coerenza con quanto disposto dalle deliberazioni 130/2025/R/COM e 78/2026/R/COM;
- con riferimento ai costi operativi del terminale FSRU di Ravenna, tenuto conto sia del valore effettivo dei costi dei servizi marittimi consuntivato sia di quanto rappresentato dalla società SET S.r.l. in merito alle tariffe definite e imposte da specifiche ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Ministero dei Trasporti e alla conseguente assenza di analisi comparative sui tali costi, sia opportuno, ai fini della determinazione in via definitiva dei ricavi di riferimento 2025 e della contestuale applicazione del meccanismo di *sharing* dei maggiori o minori costi operativi effettivi rispetto al costo riconosciuto di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL:
 - a) confermare il costo operativo riconosciuto *ex ante* a copertura dei servizi marittimi approvato con la deliberazione 253/2024/R/GAS, pari a 8,7 milioni di € (ossia pari al 50% delle stime di tali costi presentate da SET S.r.l.);
 - b) procedere a riproporzionare i costi operativi riconosciuti, stimati *ex ante* in relazione ad un anno di piena operatività, per i giorni di operatività del terminale, ossia dal 3 aprile al 31 dicembre 2025, al fine di assicurare coerenza con i costi operativi effettivamente consuntivati

DELIBERA

1. di determinare in via definitiva i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativi all'anno 2025, per le società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e SET S.r.l. con riferimento ai terminali di Panigaglia, Piombino e Ravenna, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dall'Acqua